



# COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

**ALLEGATO A**

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE  
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata e Manutenzioni

## **DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORTI COMUNALI A FINALITÀ SOCIALE**

(approvate con delibera di G.C. n. 11 del 20 gennaio 2026)

### **1. Definizione e finalità**

Per orto comunale a finalità sociale si intende un appezzamento di terreno di proprietà del Comune di Bovezzo, destinato alla produzione di ortaggi, piccoli frutti e fiori per uso esclusivamente personale dell'assegnatario.

La creazione di orti sociali ha l'obiettivo di favorire l'impiego del tempo libero in un'attività che consente di promuovere rapporti umani e, nello stesso tempo, di trarne beneficio per se e per la propria famiglia, con utilità dirette sul piano sociale, psicologico, ed economico.

Gli orti comunali, pertanto, perseguono obiettivi di:

- promozione della socialità, del volontariato e della collaborazione tra cittadini preferibilmente anziani;
- valorizzazione del tempo libero in attività salutari e sostenibili;
- educazione ambientale e rispetto del territorio e delle aree agricole;
- inclusione di soggetti fragili o in difficoltà economica;
- recupero del senso civico e della cura condivisa dei beni comuni;
- promozione di progetti educativi in collaborazione con le scuole del territorio tesi a favorire l'incontro, lo scambio e la collaborazione tra generazioni diverse allo scopo di avvicinare bambini e ragazzi alla conoscenza della natura, dei cicli naturali, della stagionalità dei prodotti della terra e delle pratiche di coltivazione sostenibile, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli ortisti;

### **2. Coltivazione – Irrigazione - spese**

Gli orti devono essere coltivati **direttamente e personalmente** dal titolare dell'atto di Concessione. È consentita la collaborazione dei componenti del nucleo familiare convivente, purché non comporti delega o sostituzione stabile e comunque entro un termine temporale massimo di mesi 6 (sei).

I consumi di acqua per l'irrigazione saranno ripartiti tra gli assegnatari, che dovranno farsi carico delle relative spese secondo le seguenti modalità:

- versamento di un acconto di € 25,00 al momento della prima assegnazione;
- versamento del conguaglio dei consumi effettivi entro la data stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito della rendicontazione delle fatture dell'Ente gestore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare l'acconto sui consumi sulla scorta di quelli effettivi riferiti all'anno precedente.

### 3. Obblighi e divieti

L'orto è assegnato al solo assegnatario, che ne è responsabile e che deve coltivarlo direttamente.

**È vietata ogni forma di sub-concessione, cessione, prestito o utilizzo da parte di soggetti diversi dal titolare assegnatario. Non è altresì consentito permetterne l'uso ad altri, neppure a parenti, amici o conoscenti.**

In caso di malattia o di altro comprovato impedimento, il titolare può farsi sostituire temporaneamente, per un periodo non superiore a sei (6) mesi e senza che il sostituto acquisisca alcun diritto di subentro, previa segnalazione scritta al Comune, che valuterà la sussistenza della necessità

Qualora venga accertata la violazione di tali principi (ad es. utilizzo da parte di soggetti diversi, orti abbandonati, uso improprio), **l'assegnazione sarà immediatamente revocata** e l'appezzamento riassegnato al primo in graduatoria. L'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'orto affidato in concessione verrà svolta dal competente Servizio di Gestione del Territorio mediante sopralluoghi sulle aree affidate in concessione.

L'assegnatario si impegna a:

- mantenere l'orto in buono stato di coltivazione, ordine e pulizia;
- rispettare le aree comuni e non arrecare disturbo agli altri ortisti;
- non utilizzare le parti comuni per il deposito, anche solo temporaneo, dei residui di sfalcio;
- utilizzare pratiche di coltivazione rispettose dell'ambiente (vietato l'uso di pesticidi di prima e seconda classe, diserbanti chimici, concimi non organici, ecc.);
- non modificare la conformazione del terreno o le recinzioni senza autorizzazione comunale.

Nello spazio riservato all'orto non è consentito:

- a) realizzare costruzioni di alcun tipo, impiantare alberi o arbusti di qualsiasi specie fatta eccezione per le alberature già esistenti, costruire serre stabili;
- b) allevare animali di qualsiasi specie;
- c) usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti o prodotti che possano in qualche modo recare disturbo;
- d) scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- e) bruciare stoppie o rifiuti;
- f) installare bombole di gas o gruppi elettrogeni;
- g) utilizzare materiali ingombranti tali da rendere indecoroso il luogo;
- h) installare reti antigrandine fisse;
- i) detenere macchinari a motore a combustione alimentati a carburante liquido o conservare liquidi infiammabili di qualsiasi tipo.

È consentito recintare l'area con **reti leggere e uniformi**, approvate dal Comune, per motivi estetici e di sicurezza.

### 4. Durata dell'assegnazione

L'assegnazione dell'orto ha durata di quattro (4) anni a decorrere dalla data di consegna.

Alla scadenza, il contratto potrà essere prorogato per periodi successivi di quattro (4) anni ciascuno, previa verifica, da parte del Comune, del permanere dei seguenti requisiti:

- che il Concessionario sia ancora residente nel Comune di Bovezzo
- che il concessionario sia in regola con i pagamenti relativi al rimborso forfettario per le spese manutentive di cui al punto 6. del presente bando;
- che il concessionario sia in regola con i pagamenti relativi ai consumi effettivi di acqua per l'irrigazione;
- dalla data di concessione dell'orto non siano mutate le condizioni ed i requisiti che ne hanno consentito l'assegnazione;

## 5. Revoca e decadenza

L'Amministrazione può disporre la revoca immediata dell'assegnazione in caso di:

- mancata coltivazione o abbandono dell'orto nel corso della stagione/periodo di coltivazione, per più di 3 mesi consecutivi, fatto salvo il caso di malattia o di altro comprovato impedimento, così come previsto al punto 3, terzo capoverso, delle presenti disposizioni;
- accertata cessione o utilizzo da parte di persone diverse dal titolare;
- uso improprio o non conforme alle presenti disposizioni;
- mancato versamento delle quote dovute entro i termini stabiliti;
- comportamenti che disturbino la convivenza o danneggino le aree comuni;
- reiterata inosservanza delle norme ambientali o igieniche.

In caso di decesso del titolare, **l'orto non può essere automaticamente trasferito ai familiari**: questi potranno presentare nuova domanda di partecipazione al successivo bando, con valutazione secondo i criteri in vigore.

## 5. Spazi comuni

Gli spazi comuni (zone di accesso, aree di raccolta dei rifiuti vegetali) devono essere mantenuti puliti e decorosi da tutti gli assegnatari.

È consentita solo la **sosta temporanea dei mezzi di servizio** utilizzati per manutenzioni o consegne con l'avvertenza del rispetto di quanto previsto all'articolo 3 (lettera i.).

Eventuali modifiche o migliorie alle aree comuni potranno essere realizzate **solo previa autorizzazione del Comune** e, se approvate, le spese saranno ripartite tra gli assegnatari secondo le modalità decise dall'assemblea o dal Comitato.

Il **mancato rispetto delle regole di manutenzione o il mancato pagamento delle quote comuni** comporta la perdita del diritto di assegnazione.

## 6. Spese manutentive

L'assegnatario si impegna a versare presso la Tesoreria del Comune contestualmente all'accettazione delle presenti disposizioni e successivamente entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rimborso forfettario per le spese manutentive come determinato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Per gli anni 2026-2030, viene confermata la quota di rimborso, determinata in € 30,00 annui.

Il mancato puntuale pagamento di detto rimborso, comporterà la **decadenza automatica dall'assegnazione**, ed il Comune provvederà ad una sua nuova assegnazione scorrendo la graduatoria approvata fino al suo esaurimento.

## 7. Gestione collettiva e Comitato degli ortisti

Gli assegnatari degli orti comunali eleggono un **Comitato di gestione**, composto da:

- l'Assessore all'Ambiente (o suo delegato), con funzioni di Presidente;
- un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale (o suo delegato);
- n. 2 o 4 rappresentanti eletti dagli assegnatari.

Il Comitato ha funzioni di collegamento tra gli ortisti e il Comune e si riunisce almeno 1 volta all'anno.

Compiti del Comitato:

1. convocare assemblee e promuovere la collaborazione tra assegnatari;
2. coordinare la manutenzione ordinaria delle aree comuni;
3. curare la numerazione e l'identificazione dei singoli orti;
4. segnalare al Comune eventuali irregolarità o situazioni di abbandono;
5. proporre al Comune miglioramenti o modifiche alle presenti disposizioni.

Le decisioni del Comitato sono verbalizzate e trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale per conoscenza e approvazione.

### Articolo 9 – Disposizioni transitorie e di coordinamento alle nuove disposizioni

Le presenti nuove disposizioni per il funzionamento degli orti comunali prevalgono sulle precedenti e si applicano a tutti gli assegnatari, i quali sono tenuti ad uniformarsi alle medesime a far data dalla loro approvazione, salvo diversa disciplina transitoria espressamente prevista nel relativo provvedimento di Concessione.

Fino alla naturale scadenza delle Concessioni in essere gli assegnatari manterranno il diritto d'utilizzo dell'orto, acquisito in forza delle previgenti "Disposizioni per il funzionamento" ed i contenuti del Bando di Gara che ne ha consentito l'assegnazione.

Resta inteso pertanto che, qualora, per effetto delle nuove disposizioni, i requisiti soggettivi previsti nel nuovo Bando di Gara per l'assegnazione degli orti comunali ovvero previsti nelle presenti disposizioni per il funzionamento, vengano modificati e l'assegnatario si trovi in una condizione per la quale, in base alla nuova disciplina, non potrebbe ottenere la concessione, lo stesso **potrà mantenere l'uso dell'orto sino alla naturale scadenza del periodo di concessione in corso, senza la possibilità di proroga prevista all'art. 4 delle presenti disposizioni**, fermo restando l'obbligo di osservare tutte le altre prescrizioni generali previste.

Anche in base a quanto sopra previsto, alla scadenza naturale della concessione:

- qualora l'assegnatario abbia acquisito o riacquisito i requisiti soggettivi previsti dalle nuove disposizioni, potrà essere disposta la prosecuzione della concessione, anche mediante la proroga prevista dalle presenti disposizioni;
- qualora l'assegnatario non risulti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla disciplina vigente alla data di scadenza, la concessione decade di diritto, senza necessità di preavviso, e l'orto sarà reso disponibile per una nuova assegnazione secondo la graduatoria vigente o da formarsi.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Comune di Bovezzo di introdurre, con successivi atti deliberativi, ulteriori disposizioni transitorie o integrative relative all'adeguamento degli assegnatari alle nuove regole di funzionamento degli orti comunali.

## **10. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al **Bando comunale per l'assegnazione degli orti** e alle norme vigenti in materia di beni comunali e di sicurezza ambientale.